

Sabato 12 novembre 2005

CONVEGNO DELLE
COMMISSIONI GIURIDICHE
DELLA FEDERAZIONE ACI

VIOLAZIONE DELLE NORME DI CIRCOLAZIONE:
SISTEMA SANZIONATORIO E
TUTELA DEL CITTADINO

**GUIDA IN STATO DI EBBREZZA:
REVOCA DELLA PATENTE
E PROFILI ASSICURATIVI**

Fabio Piccioni
Componente della Commissione
Giuridica AC Firenze

Le norme di riferimento

130-bis. Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.¹

1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale.

186. (Guida sotto l'influenza dell'alcool)².

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a 1 mese e con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 [l'ammenda da euro 774 a euro 2.582 o con la permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero con il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi]³. Per l'irrogazione della pena è competente il Tribunale⁴. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

- La violazione comporta la decurtazione di 10 punti dalla patente⁵.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

¹ Articolo inserito dall'art. 5-bis c. 1 lett. a) D.L. 115/05, conv. con modif. nella L. 168/05, in vigore dal 23/8/05.

² Articolo integralmente sostituito dal D.L. 151/03, conv. con modif. nella L. 214/03, in vigore dal 30/6/03.

³ Pene in vigore - sulla base del combinato disposto degli artt. 4 c. 2 lett. q) e 52 c. 2 lett. c) D.Lgs. 274/00 - dal 2/1/02 al 12/8/03.

⁴ Periodo inserito dalla L. 214/03, di conversione con modifiche del D.L. 151/03, in vigore dal 13/8/03.

⁵ Come previsto nella tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis dal D.L. 151/03, conv. con modif. nella L. 214/03, in vigore dal 30/6/03.

7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

- La violazione comporta la decurtazione di 10 punti dalla patente⁶.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di 60 giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

187. (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)⁷.

1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'art. 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il guidatore si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'art. 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'art. 186.

- La violazione comporta la decurtazione di 10 punti dalla patente⁸.

8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'art. 186, comma 2.

- La violazione comporta la decurtazione di 10 punti dalla patente⁹.

⁶ Come previsto nella tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis dal D.L. 151/03, conv. con modif. nella L. 214/03, in vigore dal 30/6/03.

⁷ Articolo integralmente sostituito dal D.L. 151/03, conv. con modif. nella L. 214/03, in vigore dal 30/6/03.

⁸ Come previsto nella tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis dal D.L. 151/03 conv. con modif. nella L. 214/03, in vigore dal 30/6/03.

⁹ Come previsto nella tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis dal D.L. 151/03 conv. con modif. nella L. 214/03, in vigore dal 30/6/03.

L'exkursus storico-normativo della guida in stato di ebbrezza

Il 30 giugno 2005, a due anni esatti dalla "rivoluzione stradale" del 2003, il Governo ha varato il D.L. 115/2005¹⁰ che, in sede di conversione con modifiche nella L. 168/05, ha consentito al legislatore di inserire ulteriori modifiche al codice della strada.

L'art. 5-bis del testo finale, introdotto solo in sede di conversione del decreto, infatti, interessa, seppur indirettamente, i reati di "guida in stato di ebbrezza" in conseguenza dell'uso di alcol e/o sostanze stupefacenti.

Come noto, gli illeciti di cui agli artt. 186 e 187 costituiscono reato (nella specie, contravvenzione) comune di pericolo astratto - *rectius*, reato di pura condotta che prescinde dall'indagine sull'effettiva pericolosità della condotta - teso ad evitare situazioni di intralcio per la circolazione, in guisa da salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada.

In quest'ultimo lustro, tali reati sono stati più volte oggetto di riflessione a livello di diritto sostanziale¹¹, processuale¹², nonché sopranazionale¹³, la qual cosa ha consentito l'apporto di ben 8 tra modifiche, aggiunte e soppressioni all'impianto normativo originario¹⁴.

¹⁰ Si noti la diabolica iconologia nei provvedimenti di riforma del codice della strada: il D.L. 115 del 2005 infatti, non è altro che l'anagramma numerico del D.L. 151 del 2003, peraltro entrati entrambi in vigore alla data del 30 giugno.

¹¹ Ai sensi dell'art. 6 c. 3 L. 125/01, recante *Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati*, il Governo, entro il 3/8/01, avrebbe dovuto adottare una modifica all'art. 379 Reg., abbassando il tasso alcolemico consentito ai fini della guida - da 0,8 a 0,5 grammi per litro di sangue. Per ragioni sconosciute, l'Esecutivo fece, tuttavia, scadere i termini.

Gli artt. 13 e 14 D.Lgs. 9/02, recante *Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada*, si erano occupati di introdurre ulteriori sanzioni accessorie e modificare le modalità di accertamento del fatto, apportando varianti agli artt. 186 e 187, che sarebbero dovute entrare in vigore il 1/1/03.

Con notevole ritardo, l'art. 3 del D.L. 121/02, recante *Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale*, riduce finalmente la soglia del tasso alcolemico consentito, andando ad incidere direttamente sul testo dell'art. 186 c. 5, anziché sull'art. 379 Reg.

Con la L. 168/02 di conversione con modifiche del D.L. 121/02, da un lato viene confermata la previsione del D.L. 121/02, consentendo al nuovo limite di entrare in vigore fin dal 7/8/02; dall'altro, viene modificato l'art. 13 del D.Lgs. 9/02, integrando il nuovo limite del tasso alcolemico nella versione dell'art. 186 c. 5, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 30/6/03.

Successivamente, l'entrata in vigore delle modifiche previste dal D.Lgs. 9/02, è stata prorogata al 30/6/03 dalla L. 284/02 di conversione con modifiche del D.L. 236/02, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza*.

In realtà tali modifiche non sono mai entrate in vigore: gli artt. 13 e 14 D.Lgs. 9/02 sono stati abrogati dal D.L. 151/03, recante *Modifiche ed integrazioni al codice della strada* che, entrato in vigore lo stesso 30/6/03, ha riscritto completamente gli artt. 186 e 187. Il valore del tasso alcolemico viene deregolamentato e promosso a norma sostanziale, senza provvedere tuttavia all'opportuno coordinamento con l'art. 379 Reg., rimasto immutato.

¹² L'art. 4 c. 1 lett. q) D.Lgs. 274/00, ha devoluto alla competenza *ratione materiae* del Giudice penale di Pace la cognizione dei reati previsti e puniti dagli artt. 186 e 187, a far data dal 2/1/02.

Dal 13/8/03, tuttavia, grazie alla L. 214/03, di conversione con modifiche del D.L. 151/03, la guida sotto l'influenza dell'alcool torna, dopo solo un anno e 7 mesi di cognizione da parte del Giudice Penale di Pace, nella competenza del Tribunale monocratico. Il legislatore non si è, però, occupato di apportare le opportune modifiche all'art. 4 c. 2 lett. q) D.Lgs. 274/00, che continua, ad oggi, ad attribuire l'autorità al giudice onorario.

¹³ Con Raccomandazione del 17/1/01, n. 2001/115/CE, la Commissione delle Comunità Europee invitava gli Stati membri ad imporre per legge un tasso massimo di alcolemia pari o inferiore a 0,5 mg/ml per tutti i conducenti di veicoli a motore.

¹⁴ In merito, ci si permette di rinviare ai nostri scritti:

F. PICCIONI, *Nuovo codice della strada, luci ed ombre della riforma*, in *Il Sole 24 Ore - Trasporti*, n. 3/02;
F. PICCIONI, *Nuovo codice della strada, i «buchi neri» della riforma*, in *Il Sole 24 Ore - Trasporti*, n. 15/02;
F. PICCIONI, *Il nuovo testo del codice della strada con le modifiche*, in *Il Sole 24 Ore - Trasporti*, n. 17/02;
F. PICCIONI, *Strade più sicure se la pena è certa*, in *Il Sole 24 Ore - Trasporti*, n. 12/03;
F. PICCIONI, *Vademecum al decreto legge*, in *Il Sole 24 Ore - Trasporti*, n. 14/03.

La novella del 2005: revoca della patente

Il nuovo art. 130-*bis*, introduce in materia una inedita previsione di revoca della patente di guida, subordinata al verificarsi di una serie di condizioni.

Al conducente che:

- a seguito della violazione di una delle norme di comportamento previste dal C.d.S. (art. 140 -193),

- abbia provocato la morte di altre persone,

qualora la violazione sia stata commessa:

- in stato di ubriachezza, sempre che, dall'accertamento strumentale o a mezzo di certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie, risulti un valore di tasso alcolemico pari o superiore a 3 g/l,

ovvero

- sotto l'azione di sostanze stupefacenti,

viene, con atto definitivo, revocata la patente, con provvedimento adottato dal D.T.T., per carenza dei requisiti psico-fisici con carattere permanente, ai sensi dell'art. 130 c. 1 lett. a).

Sotto il profilo dogmatico-normativo, nonostante il diverso avviso dei primi commentatori, si ritiene di poter affermare che l'istituto in esame non integra una ipotesi di sanzione amministrativa accessoria a sanzione penale.

L'asserzione risulta sperimentalmente verificabile tramite un rigoroso procedimento di analisi logico-giuridica.

Innanzitutto, si deve osservare che nell'ipotesi di revoca della patente prevista per i conducenti di autobus o di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., ovvero di complessi di veicoli colti alla guida in stato di ebbrezza alcolica, il 4° periodo del comma 2 dell'art. 186 stabilisce espressamente che la revoca è disposta "ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI" - recante *Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali* - con applicazione della procedura di cui all'art. 223.

Inoltre, l'art. 219 - inserito all'interno della sezione recante *Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie* - opera una diversa qualificazione giuridica della revoca a seconda dell'Autorità che la dispone: "il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130 comma 1, e dal prefetto ... quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria ...".

Dimostrato che l'istituto in esame non ha carattere sanzionatorio, si deve allora individuarne la natura.

La revoca della patente prevista dall'art. 130-*bis*, consiste in un provvedimento amministrativo di secondo grado a contenuto negativo (atto di ritiro), con efficacia *ex nunc*, che trova fondamento nell'esigenza che l'azione amministrativa si adegui all'interesse pubblico della tutela della sicurezza del traffico e della circolazione, sacrificando il diritto del singolo a circolare.

L'istituto comporta la privazione definitiva della efficacia e validità della patente, per cui il titolare viene a trovarsi nelle stesse condizioni di chi non abbia mai conseguito la patente. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, ha effetto dal momento della notifica (o conoscenza) al titolare che ha l'obbligo di riconsegnare la patente anche nelle mani degli agenti notificatori; in caso di rifiuto o ritardata consegna, la patente è sequestrata dalla P.G., con applicazione dell'art. 650 C.P. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità). La circolazione con patente revocata comporta, ai sensi dell'art. 116 c. 13, l'applicazione di una sanzione pecuniaria di fascia alta, oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

* * *

Nella concreta speranza che il nuovo disposto normativo, sia in grado di determinare un sostanziale e permanente contributo alla sicurezza stradale, in una prospettiva che abbraccia la prevenzione nel suo complesso, non si può fare a meno di sottolineare che restano, tuttavia, numerosi problemi che influiscono sul rendimento della previsione volta a tutelare il bene dell'incolumità individuale, dovuti alla formulazione legislativa confusa e contraddittoria.

La norma, infatti, di difficile lettura, reca con sé molte incertezze.

1) Innanzitutto, si deve prendere atto della trascurata ed ambigua locuzione normativa utilizzata nella redazione del testo; “provocando la morte di altre persone”, infatti, attiene ad una pluralità di eventi. Ne deriva che per poter procedere alla revoca sarebbe necessario, stando ad un'interpretazione letterale, il verificarsi della morte di più di una persona (almeno due). Per salvare la norma si potrebbe ritenere che con il lemma “altre”, il legislatore abbia voluto riferirsi a persone diverse dal trasgressore; si deve, tuttavia, osservare che, in tal caso, la specificazione risulterebbe *inutiliter data*, stante il fatto che, in caso di morte del conducente, non potrebbe essere attivato nei suoi confronti alcun procedimento penale o amministrativo. Se questo non era l'intento del legislatore, si sarebbe potuto più agilmente ricorrere alla generica ed omnicomprensiva previsione di “nel caso di omicidio colposo”, già utilizzata dall'art. 222 c. 2¹⁵. Si noti anche che, nelle analoghe ipotesi disciplinate dagli artt. 9-bis c. 5 e 9-ter c. 3¹⁶, è prevista la revoca della patente in caso di “morte di una o più persone” (oltre che di lesioni personali gravi o gravissime).

2) La seconda riflessione attiene all'espressione lessicale “stato di ubriachezza”. Ci si deve domandare, infatti, se la formulazione utilizzata valga a qualificare tale condizione quando si raggiunga il tasso alcolemico di 3 g/l, in contrapposizione legislativa allo “stato di ebbrezza” - per il quale è sufficiente superare il tasso di 0,5 g/l (ex art. 186 c. 6). Diversamente ragionando, si potrebbe ritenere che lo stato di ubriachezza e il tasso di 3 g/l, costituiscano condizioni distinte che devono necessariamente coesistere ai fini della revoca della patente. In tal caso, però, si renderebbe necessario rifarsi a quella definizione fornita dalla giurisprudenza in relazione all'art. 688 cod. pen., secondo la quale lo stato di ubriachezza richiede il palesarsi in maniera manifesta, in stato molto avanzato e in luogo pubblico.

3) In merito, si deve prendere atto che il legislatore ha inteso subordinare l'eseguibilità del provvedimento al raggiungimento “di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato dal comma 9” - si noti, ancora una volta, la tautologica quanto ricercata complicazione legislativa dovuta all'utilizzo di un criterio di rinvio materiale ad altre norme, mentre si sarebbe potuto fare riferimento ad “un tasso alcolemico pari o superiore a 3 g/l”.

Sembra però che il raggiungimento di un tale limite risulti assai poco probabile.

Infatti, premesso che il livello di tolleranza all'alcool varia su base individuale a seconda della quantità di alcool assorbita nel sangue, che dipende da variabili di tipo soggettivo, si ritiene che il valore indicato sia assai elevato e, comunque, al di fuori della casistica.

Dalle analisi di campioni, infatti, si evince che già ad un tasso compreso tra i 2 e i 3 g/l si assiste ad una incapacità a guidare o anche solo ad avviare veicoli, per arrivare

¹⁵ Si è persa, ancora una volta, l'occasione di dimostrare l'avvenuto distacco dai tempi in cui, a proposito della lingua della legislazione, si temeva che «osar d'ingentilire la lingua forense» fosse «fatica sprecata» (Ferdinando Arrivabene).

¹⁶ Delitti inseriti dalla L. 214/03, di conversione con modifiche del D.L. 151/03, in vigore dal 13/8/2003. Sul tema vedi, F. PICCIONI, *I Reati Stradali, la riforma penale del codice della strada*, edizioni *Il Sole 24 Ore* - I libri di Guida al Diritto.

all'incordinazione motoria in caso di raggiungimento della soglia tra 3 e 4 g/l, fino alla perdita di coscienza per coma etilico oltre i 4 g/l.

Le modalità di verifica¹⁷ del raggiungimento della soglia indicata consistono, come previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 186, nell'accertamento strumentale tramite la prova dell'etilometro (che potrà essere effettuata anche previo accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio o comando di polizia) o nell'accertamento a mezzo di certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie, in caso di incidente stradale a seguito del quale il conducente sia stato sottoposto a cure mediche.

Resta, invece, preclusa la possibilità di procedere alla revoca della patente, in caso di accertamento del reato con verifica e descrizione degli indici sintomatici mancando, in tal caso, la prova del raggiungimento della soglia richiesta dall'art. 130-*bis*.

Di talché, non essendo consentita la possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo né presso il più vicino comando o ufficio di polizia, né presso strutture ospedaliere, il mero rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico da parte dell'interessato (pur integrando l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 186 c. 7 che andrà, peraltro, a concorrere con quella previsto dal comma 2), risulta idoneo ad eludere completamente la nuova previsione.

Sulla base di quanto fin qui osservato, sembra lecito domandarsi quale sia la logica che ha determinato il legislatore, da un lato, in relazione all'art. 186, a subordinare la revoca della patente al raggiungimento di un determinato valore (così elevato da uscire dallo scenario probabilistico) senza, dall'altro, in relazione all'art. 187, indicare alcuna quantità o tipologia di stupefacenti.

Per quanto ovvio, anche in questo ultimo caso, il mero rifiuto di sottoporsi all'accertamento presso le strutture sanitarie da parte dell'interessato (pur integrando l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 187 c. 8 che, in questo caso, esclude il concorso con il reato previsto dal comma 7, stante la necessità di un accertamento tecnico-specialistico, senza che sia possibile desumere lo stato di alterazione da elementi sintomatici esterni) risulta idoneo ad eludere completamente la nuova previsione.

Si noti anche che, stante la limitata formulazione legislativa alle sole sostanze stupefacenti, in caso di guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope - farmaci lecitamente utilizzati a livello terapeutico, ma che possono avere effetti sull'attività di guida - non sarà revocabile la patente. Riprova ne sia anche la circostanza (a differenza di quanto effettuato per la guida sotto l'influenza dell'alcool) del mancato espresso richiamo all'art. 187, il quale prevede come reato anche la guida in stato di alterazione correlata con l'uso di "sostanze psicotrope".

4) Inoltre, la sintassi utilizzata presuppone un nesso causale tra la violazione alle norme di comportamento di cui al Titolo V, lo stato di ebbrezza e la morte. Si potrebbe, allora, concludere che tutte quelle infrazioni commesse dal reo che risultino irrilevanti ai fini del determinismo letale - si pensi all'omesso uso del casco protettivo o delle cinture di sicurezza, al mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida, alla mancata esposizione dei contrassegni per la circolazione - non consentirebbero la revoca della patente. Si deve, tuttavia, osservare che già la violazione degli artt. 186 o 187 costituisce violazione alle norme di cui al Titolo V di per sé idonea ad integrare il presupposto necessario.

5) Ci si deve domandare, poi, se perché possa disporsi la revoca della patente, sia necessario che il documento di abilitazione sia stato la *condicio sine qua non* per la guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione.

¹⁷ Sul tema vedi, F. PICCIONI, *I controlli per la guida in stato di ebbrezza alcolica: verifica degli indici sintomatici e alcoltest*, in *Il Sole 24 Ore - Avvocato*, n. 2/05.

In altre parole, se la revoca sia o meno applicabile in tutte quelle ipotesi di reato in cui la violazione sia stata commessa alla guida di veicoli per i quali non è necessaria la patente, atteso che non sussiste alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l'abuso dell'autorizzazione amministrativa.

La giurisprudenza, ormai consolidata, formata in relazione all'applicazione in tal caso della sospensione di patente, infatti, ha stabilito che tale sanzione accessoria nei confronti di colui che abbia commesso violazioni alle norme del codice della strada alla guida di veicoli per la cui conduzione non sia richiesto alcun tipo di abilitazione (o che comunque non sia mai stata conseguita), non può trovare applicazione¹⁸.

Come già osservato, tuttavia, la revoca prevista dall'art. 130-bis, non ha natura sanzionatoria, ma costituisce esplicazione generale del potere di revocare gli atti che non corrispondono più all'interesse pubblico che ne aveva ispirato il rilascio. Si ritiene, quindi, che la revoca possa essere applicata ex art. 130-bis, anche a chi guida un veicolo per la conduzione del quale non è richiesta la patente, stante il fatto che il soggetto ha posto in essere un fatto contrassegnato da alto indice di pericolosità e di irresponsabilità verso la salvaguardia della sicurezza stradale.

Diversamente, la revoca non potrà essere disposta, per ineseguibilità derivante da mancanza dell'oggetto, quando il trasgressore non risulti titolare di patente.

6) Resta, infine, da comprendere la logica sottesa al richiamo all'ubriachezza volontaria o colposa per la guida sotto l'influenza dell'alcool o sotto l'azione di sostanze stupefacenti, rispettivamente prevista agli artt. 92 e 93 cod. pen. Certo è che, in questa sede, non rileva la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 92 cod. pen., che prevede un aumento di pena in caso di ubriachezza preordinata.

A fronte dei citati numerosi dubbi, nessun chiarimento è arrivato dal Ministero dell'Interno che, con circolare prot. n. 300/A/1/44285/101/3/30/9 del 7 settembre 2005, si è limitato a ritenere, che la revoca della patente debba essere disposta dal giudice con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 589 c.p.

Le implicazioni di natura assicurativa

La domanda di rivalsa avanzata dalla compagnia assicurativa, convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dal terzo coinvolto in un sinistro stradale, a causa dell'asserita non operatività della garanzia assicurativa, per essere il conducente assicurato in stato di alterazione psico-fisica, è infondata. Infatti, la clausola delle condizioni generali di assicurazione secondo la quale la stessa non è operante nel caso di veicolo guidato da persona cui sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187, non può ritenersi valida ed efficace. Tale clausola, infatti, appare vessatoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dato che concerne una limitazione di responsabilità e, in quanto tale, richiede la specifica approvazione per iscritto. Se così non fosse, l'assicuratore potrebbe, allo stesso modo, unilateralmente e senza bisogno di approvazione specifica, limitare l'operatività della polizza a qualsiasi caso di violazione delle norme del codice della strada. Non sembra, infatti, che violare l'art. 186, sia ontologicamente diverso o più grave di violare l'art. 142 (eccesso di velocità), 143 (circolazione contromano) o 145 (omessa precedenza). Inoltre, si reputano applicabili al caso di specie gli artt. 1469-*bis*, 1469-*ter* e 1469-*quinqüies* cod. civ., recanti l'inefficacia, rilevabile d'ufficio dal giudice, delle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. Infine, in caso di stipulazione di un contratto di R.C.A., obbligatoria per la circolazione, l'automobilista medio, da una parte, non è in grado di apportare alcuna modifica alle condizioni di polizza, fissate unilateralmente dalla compagnia e, dall'altra, non è in grado di conoscere l'intero *corpus* di clausole che

¹⁸ Cfr., tra le ultime, Cass. Pen., Sez. Un., 29/3/2002, n. 12316 e Cass. Civ., sez. I, 14/5/2004, n. 9182.

fanno parte di un consistente libretto separato dalla polizza, che è interamente dalla stessa richiamato¹⁹.

In passato, era già stato dichiarato che l'assicuratore che abbia indennizzato il terzo coinvolto in un sinistro provocato dall'assicurato in stato di ebbrezza, non ha diritto ex art. 18 c. 2 L. 990/69, alla rivalsa delle somme sborsate, né a norma dell'art. 1917 cod. civ., che esclude la garanzia assicurativa per i soli danni derivati da fatto doloso, ove non risulti provato che l'assicurato abbia agito quantomeno con dolo eventuale, né a norma della clausola di polizza, che esclude la stessa garanzia ove il conducente non sia abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore. Questa clausola, infatti, si riferisce soltanto alla mancanza di una patente legalmente rilasciata e non anche alla carenza di un requisito psicologico attinente alle modalità della guida²⁰.

Con la recente sentenza del 30/6/2005, la prima sezione della Corte di Giustizia Europea, nel rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Corte Suprema) finlandese, ha affrontato il problema della corresponsabilità del trasportato cosciente dello stato di ebbrezza del guidatore.

La questione concerneva un incidente automobilistico, che provocava la morte di una persona e gravi ferite ai passeggeri, a seguito del quale si accertava che tutte le persone a bordo erano in stato di ebbrezza. Il giudice di primo grado, considerato che i passeggeri avrebbero dovuto rendersi conto dello stato di ebbrezza del conducente, riteneva che gli stessi non avevano diritto, in linea di principio, ai sensi della legge sull'assicurazione degli autoveicoli finlandese (liikennevakuutuslaki)²¹, al risarcimento da parte della compagnia di assicurazione; tuttavia, valutate le gravi lesioni subite da un passeggero, nonché la situazione finanziaria del conducente, poneva a carico dell'assicurazione il relativo risarcimento. La Corte di appello, escludeva anche tale risarcimento. La Corte Suprema, ritenendo che le disposizioni legislative locali debbano essere interpretate conformemente al diritto comunitario, decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea quattro questioni pregiudiziali. In sostanza, se le direttive comunitarie ostino ad una normativa nazionale che consenta di negare o limitare, in considerazione della corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno subito, il risarcimento a carico dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e se la soluzione differisca nell'ipotesi in cui il passeggero interessato sia proprietario del veicolo.

La Corte di Giustizia, richiamata la sentenza 28/3/96 causa C-129/94, Ruiz Bernaldez, premesso che:

- le direttive comunitarie sono dirette a garantire, da un lato, la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Comunità, sia delle persone che si trovano a bordi dei medesimi e dall'altro, a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficino di un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo della Comunità dove il sinistro è avvenuto;

¹⁹ Cfr., Trib. Venezia, sez. dist. Dolo, 1/7/2002.

²⁰ Cfr., Trib. Roma 10/6/1992. Nello stesso senso, più di recente, cfr. Trib. Reggio Emilia, 13/5/2003.

²¹ L'art. 7 n. 3 L. 26/5/1959 n. 259, come modificato dalla L. 656/94 e dalla L. 548/02, dispone che:

«Allorché qualcuno abbia cagionato un danno a se stesso alla guida di un autoveicolo, nel caso in cui il tasso alcolico del sangue, al momento della guida o immediatamente dopo, fosse pari quantomeno all'1,2 per mille, ovvero il tasso di alcol per litro di aria espirata fosse pari quantomeno a 0,60 milligrammi, ovvero abbia provocato in altro modo un danno alla guida di un autoveicolo sotto l'effetto dell'alcol o di un'altra sostanza inebriante, ovvero sotto l'effetto congiunto dell'alcol e di un'altra sostanza inebriante, cosicché fosse sensibilmente ridotta la sua capacità di agire senza errori, l'assicuratore dell'autoveicolo è tenuto a risarcire il danno solo nella misura in cui sussista a tal fine un motivo specifico. Il risarcimento a favore del passeggero che, al momento del verificarsi del danno si trovava a bordo di un veicolo il cui conducente rispondeva alle caratteristiche descritte al presente comma, può essere ragionevolmente ridotto in considerazione della propria corresponsabilità nella causazione del danno».

- alla luce della finalità di tutela delle vittime, l'art. 3, n. 1, della prima direttiva osta a che l'assicuratore possa valersi di disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare il risarcimento dei terzi vittime di un sinistro causato dal veicolo assicurato;

- l'art. 2, n. 1, primo comma, della seconda direttiva si limita a ricordare tale obbligo quanto alle disposizioni o alle clausole di una polizza che escludano dall'assicurazione l'utilizzo o la guida di autoveicoli in casi particolari (persone non autorizzate alla guida del veicolo, non titolari di una patente di guida o che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo);

- in deroga a tale obbligo, l'art. 2, n. 1, secondo e terzo comma, prevede che talune vittime potranno non essere risarcite dall'assicuratore, tenuto conto della situazione da esse stesse creata (persone che hanno preso posto nel veicolo essendo a conoscenza del fatto che era stato rubato);

rileva che, con riguardo ad una disposizione che prevede una deroga rispetto ad una regola generale, la norma deve essere interpretata restrittivamente; qualunque altra interpretazione, consentirebbe agli Stati membri di limitare il risarcimento dei terzi, vittime di un incidente automobilistico, a determinate circostanze, il che è proprio quanto le direttive intendono evitare.

Ne deriva che, secondo la Corte Europea, gli Stati membri devono esercitare le proprie competenze nel rispetto del diritto comunitario, il cui obiettivo consiste nel garantire che la R.C.A. consenta obbligatoriamente a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato dal veicolo di essere risarciti dei danni subiti. Le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri, pertanto, non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile. Ciò si verificerebbe se una normativa nazionale negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno. Nel contesto della valutazione della sussistenza di tali circostanze e del carattere di proporzionalità del limite del risarcimento, la cui competenza spetta al giudice nazionale, è irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario del veicolo. Infatti, gli obiettivi di tutela citati impongono che la posizione giuridica del proprietario che si trova a bordo del veicolo, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente. Il proprietario dell'autoveicolo, pertanto, in quanto passeggero, non può essere escluso dal beneficio del risarcimento.

Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze